



**COMUNE DI POLLENA TROCCHIA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE E LA  
DISCIPLINA DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(C.O.S.A.P.)**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 24 MARZO 1999.  
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 09 APRILE 2002  
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 01 GIUGNO 2004  
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 31 MARZO 2009

## **Indice**

### **TITOLO I**

#### **DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni
- Art. 3 Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della Concessione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 10 Obblighi posti a carico del titolare della concessione
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art. 12 Casi di decadenza dalla concessione
- Art. 13 Subentro nella concessione
- Art. 14 Rinnovo della concessione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza.

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

# **TITOLO 1**

## **DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, oggetto di disciplina delle presenti disposizioni regolamentari sono:

- a) Il procedimento amministrativo concernente il rilascio, il rinnovo, nonché la revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b) Le misure base di tariffa, tenuto conto della tipologia di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura ed al loro beneficio economico che esse producono;
- c) Criteri di determinazione del canone;
- d) Agevolazioni speciali;
- e) Modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) Sistema dell'accertamento e sanzionatorio;
- g) Disciplina transitoria

### **Art. 2 Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo che appartengono al demanio al patrimonio indisponibile, a prescindere dalla necessità o meno di procedere alla realizzazione di manufatti, e che comportino una peculiare utilizzazione degli stessi con contestuale sacrificio del diritto generalizzato di godimento da parte della collettività, sono soggette a specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.

### **Art. 3 Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, che costituiscono titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, all'avvio ed alla successiva conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. L'istruttoria afferente detto procedimento si conferma ai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono in ogni caso subordinate al preventivo rilascio dell'atto amministrativo di concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.

#### **Art. 4 Avvio del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla relativa domanda diretta all'amministrazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata da soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, pena l'improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, ove l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni;

2. La domanda dev'essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6 Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

3. La richiesta d'integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

#### **Art. 7 Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione ovvero del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il provvedimento di concessione contiene la determinazione analitica del canone di concessione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 8 Rilascio della Concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del servizio, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri dovuti per legge o previsti nel presente regolamento.

### **Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

### **Art. 10 Obblighi posti a carico del titolare della concessione**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

5. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

### **Art. 11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario ha facoltà di rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al concessionario è dovuto il rimborso del canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

### **Art. 12 Casi di decadenza dalla concessione**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi

- a) violazione delle disposizioni afferenti: l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso difforme da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione ( manutenzione, particolari prescrizioni ecc..)
- c) mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento

### **Art. 13 Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è fatto divieto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrato è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
- 3 Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14 Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno sessanta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso **iter** previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

### **Art. 15 Anagrafe delle concessioni**

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 16 Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza il preventivo atto di concessione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Art. 17 Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione, secondo i criteri dettati dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, nonché le strade urbane di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Sono, invece, sottoposte al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale.

#### **Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### **Art. 19 Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico si suddividono in permanenti e temporanee.
2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, per le quali l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune, la cui durata risultante dal relativo provvedimento, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore ad anni 29.
3. Sono ritenute temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto concessorio, risulti inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, se realizzate con impianti e/o manufatti di carattere stabile, ai fini dell'applicazione del canone vengono qualificate come permanenti e dovranno essere assoggettate al pagamento del canone in misura annua; per le occupazioni abusive aventi invece carattere temporaneo, andrà applicata la tariffa delle corrispondenti occupazioni, con presunzione dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

#### **Art. 20 Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. Pertanto, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

### **1^ CATEGORIA:**

Via Dante Alighieri (escluso traverse)	Via Massa
Piazza Nicola Amodio	Via Giuseppe Mazzini
Piazza Capece Minutolo	Viale Regina Elena
Via Caracciolo	Via Roma
Via Cavour	Via Starzolla (esclusa traverse)
Via Cimitero	Via San Gennariello (escluso traverse)
Piazza Gaetano Donizetti	Via San Giacomo (escluso traverse)
Via Esperanto	Via Stefano Trinchera (escluso traverse)
Piazza Ferrovia	Corso Umberto 1°
Via Salvatore Fusco (escluso traverse)	Piazza Domenico Vecchione
Via Giuseppe Garibaldi (escluso traverse)	

### **2^ CATEGORIA**

Via Alveo Caracciolo	Via Ruggiero Leoncavallo
Via Raffaele Apicella	Via Giacomo Leopardi
Via Cesare Battisti	Via Mandroni
Via Vincenzo Bellini	Via Alessandro Manzoni
Via Nino Bixio	Via Guglielmo Marconi
Via Calabrese	Viale delle Margherite
Via Cappelli	Vico Massaro
Via Carcavone	Via Molli
Via Carotenuto	Via monache Filosa
Via Enrico Caruso	Via Murata e sue traverse
Via Casaliciello	Via Musci
Vico Casa Mazzella	Viale delle Orchidee
Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Viale delle Ortensie
Via Cavolella di Pietra di Marmo	Vico Orto
Vico Cicella	Via Nicola Palumbo
Via Domenico Cimarosa	Via Pendino
Vico Ciriello	Via Pertuso
Via Cupa Travi	Via Pistoni
Via Alcide De Gasperi	Vico della Posta
Rione De Matteis	Via Giacomo Puccini
Via Duca della regina	Vico Punzo
Viale Europa	Via Rampa De Lieto
Vico Filosa	Vicolo Romano
Via Ugo Foscolo	Viale delle Rose
Viale dei Gelsomini	Via Gioacchino Rossini
Via Beniamino Gigli	Via San Martino
Via Umberto Giordano	Via Santa Caterina
Via Antonio Gramsci	Largo Santangelo
Via Grottole	Via Sant'Antonio
Via Guindazzi	Via Largo Saverio
Vico Ippolito	Vico Scalzapiedi
Corso Italia	Via Palmiro Togliatti
Via Kennedy	Via Vasca Cozzolino
Via Lagno	Via Giuseppe Verdi
Vicolo lagno	Via Vesere
Via Lagno Maddalena	Via Vigna
Via Lazzaretto	

Sono considerate di 2<sup>a</sup> categoria tutte le traverse delle strade comprese nella 1<sup>a</sup> categoria

### **Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base**

1. **In relazione alla classificazione di cui all'art. 20, le tariffe di base sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.**
2. **Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata in base alle ore effettive di occupazione.**
3. **Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è determinata nella misura percentuale del 60 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee.**

### **Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. **Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è dato dal valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del presente regolamento.**
2. **I coefficienti sono stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti**

### **Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

#### **1. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

##### **a) Passi carrabili. Definizione**

*(Soppresso)*

##### **b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con tende o mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle singole occupazioni, calcolata in metri quadrati.

##### **c) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

##### **d) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## 2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### **a) Occupazione del suolo per posa in opera e/o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi.**

Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende che erogano pubblici servizi al fine di porre in essere cavi, condutture o altro strumentale all'esercizio dell'attività, ivi compresi i lavori di manutenzione delle reti, la superficie computabile, espressa in metri quadrati, sarà quella risultante dall'atto di autorizzazione e dovrà prevedere anche gli spazi necessari per il deposito dei materiali e delle attrezzature. E' consentito, qualora si preveda uno sviluppo progressivo dell'occupazione, richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Il pagamento del canone, così computato, dovrà precedere il rilascio della definitiva autorizzazione.

### **b) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per il mercato settimanale, che si svolge nell'area appositamente individuata, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### **c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o dell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio delle attività commerciali in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata **di 6 ore**. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### **d) Occupazione con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## **Art.24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

*(Soppresso)*

## **Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata

come segue:

- a) **OCCUPAZIONI PERMANENTI** La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (**PTB**) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e successivamente per 365. Per le occupazioni permanenti, il canone va computato in ogni caso ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa annuale non è soggetta a frazionamenti.
- b) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE** La tariffa base (**TB**) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari. Il tutto va diviso per 24 e ciò che si ottiene moltiplicato per il numero di ore di effettiva occupazione (**NO**)

**FORMULA**

$$\frac{\underline{\underline{TB \times CE \times MQ \text{ o } ML}}}{24} \times \underline{\underline{NO}}$$

#### **Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in euro 0,65 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

#### **Art. 27 Agevolazioni ed esenzioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
2. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate:
  - a. **con accessi carrabili, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 63, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.**
  - b. su aree cimiteriali;
  - c. con veicoli in sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
  - d. da enti o comitati in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, culturali, sportive, ricorrenze e festività non aventi finalità lucrative e, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - e. dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, nonché dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 23/12/78 n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'esclusivo esercizio di compiti istituzionali;

- f. dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222;
  - g. dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali – ONLUS - per l'esercizio della propria attività principale;
  - h. sulle aree adibite a parcheggio, date in concessione a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, per tali aree nell'atto di convenzione, sarà previsto il versamento di un importo al Comune determinato in misura forfettario sul ricavato dalle cooperative concessionarie, al fine di coprire i costi di manutenzione di dette aree.
- 3. (Soppresso)
  - 4. (Soppresso)
  - 5. (Soppresso)

### **Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone**

- 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria del Comune
  - b) sul conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
  - c) mediante sistema bancario;
  - d) per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove l'Ente si avvalga di tale soggetto.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
  - 2. Per importi superiori a €258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile e settembre.

### **Art. 29 Sanzioni**

- 1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 % del canone.
- 2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data stabilita dall'art. 28. Per le occupazioni temporanee deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i dieci giorni di cui sopra.
- 3. La sanzione stabilita nel comma 1, in caso di ravvedimento, è ridotta nelle misure previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
- 4. Nei casi di occupazione abusiva, la tariffa del canone andrà aumentata del 50 % e si dovrà altresì applicare una sanzione pari al 150 % del canone già comprensivo del superiore aumento, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presen-

te articolo. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni previste dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti comma 2 e 3.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di novanta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

### **Art. 31 Funzionario responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica. Tutte le attività gestionali, ivi compresa la rappresentanza in giudizio in caso di contenzioso, ove il servizio sia affidato in gestione sono interamente attribuite al concessionario.
2. E' in facoltà del soggetto di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 32 Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
1. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.